

Norme concernenti l'azione dei sottomarini rispetto alle navi mercantili

Fissate a Londra il 6 novembre 1936

Nell'intento di rendere universali le norme fissate dalla parte IV (articolo 22) del Trattato per la limitazione e la riduzione degli armamenti navali, firmato a Londra il 22 aprile 1930, per quanto concerne l'azione dei sottomarini rispetto alle navi mercantili, i rappresentanti degli Stati Uniti d'America, della Francia, della Gran Bretagna, dell'Italia, del Giappone, del Sudafrica, dell'Australia, del Canada, dell'India, dell'Irlanda e della Nuova Zelanda hanno firmato a Londra, il 6 novembre 1936, un «Protocollo» col quale hanno invitato gli Stati non firmatari del Trattato suddetto ad accedere formalmente ed illimitatamente alle norme seguenti:

«1. Nelle loro azioni rispetto alle navi mercantili, i sottomarini devono conformarsi alle norme di diritto internazionale a cui sono soggette le navi da guerra di superficie.

2. In modo particolare, eccettuato in caso di rifiuto reiterato di fermarsi dopo ingiunzione regolare o di resistenza attiva alla visita, una nave da guerra, sia essa di superficie o sottomarina, non può affondare o porre fuori navigazione una nave mercantile senza aver prima messo in salvo i passeggeri, l'equipaggio e i documenti di bordo. A questo effetto le imbarcazioni di bordo non sono considerate come mezzo di salvataggio, a meno che la sicurezza dei passeggeri e dell'equipaggio non sia garantita, tenuto conto delle condizioni del mare e di quelle atmosferiche, dalla vicinanza della terra o dalla presenza di un'altra nave in grado di prenderli a bordo».


Campo d'applicazione delle norme il 1° aprile 1981

Stati partecipanti	Adesione Conferma (C)	Entrata in vigore
Afghanistan	25 maggio 1937	25 maggio 1937
Albania	3 marzo 1937	3 marzo 1937
Arabia Saudita	11 giugno 1937	11 giugno 1937
Australia*	6 novembre 1936	6 novembre 1936
Austria	1° aprile 1937	1° aprile 1937
Belgio	23 dicembre 1936	23 dicembre 1936
Brasile	31 dicembre 1937	31 dicembre 1937
Bulgaria	1° marzo 1937	1° marzo 1937
Canada*	6 novembre 1936	6 novembre 1936
Cecoslovacchia	14 settembre 1937	14 settembre 1937
Città del Vaticano	16 marzo 1937	16 marzo 1937
Costarica	7 luglio 1937	7 luglio 1937
Danimarca	21 aprile 1937	21 aprile 1937
Egitto	23 giugno 1937	23 giugno 1937
Finlandia	18 febbraio 1937	18 febbraio 1937
Francia	6 novembre 1936	6 novembre 1936
Germania	23 novembre 1936	23 novembre 1936
Giappone*	6 novembre 1936	6 novembre 1936
Gran Bretagna*	6 novembre 1936	6 novembre 1936
Grecia	11 gennaio 1937	11 gennaio 1937
Guatemala	8 settembre 1938	8 settembre 1938
Haiti	23 gennaio 1937	23 gennaio 1937
India*	6 novembre 1936	6 novembre 1936
Iran	21 gennaio 1939	21 gennaio 1939
Iraq	27 dicembre 1937	27 dicembre 1937
Irlanda*	6 novembre 1936	6 novembre 1936
Italia	6 novembre 1936	6 novembre 1936
Jugoslavia	19 aprile 1937	19 aprile 1937
Messico	3 gennaio 1938	3 gennaio 1938
Nepal	27 gennaio 1937	27 gennaio 1937
Norvegia	21 maggio 1937	21 maggio 1937
Nuova Zelanda*	6 novembre 1936	6 novembre 1936
Paesi Bassi Indie olandesi, Surinam e Curaçao	30 settembre 1937	30 settembre 1937

* Detto Stato è vincolato alle norme in ragione della propria ratificazione al Trattato di Londra del 22 apr. 1930 per la limitazione e la riduzione degli armamenti navali.

Panama	26 febbraio 1937	26 febbraio 1937
Perù	3 giugno 1937	3 giugno 1937
Polonia	21 luglio 1937	21 luglio 1937
Russia	27 dicembre 1936	27 dicembre 1936
Salvador	24 novembre 1937	24 novembre 1937
Stati Uniti d'America*	6 novembre 1936	6 novembre 1936
Sudafrica*	6 novembre 1936	6 novembre 1936
Svezia	15 febbraio 1937	15 febbraio 1937
Svizzera	22 maggio 1937	22 maggio 1937
Thailandia	12 gennaio 1938	12 gennaio 1938
Tonga	22 giugno 1971 C	4 giugno 1970
Turchia	7 luglio 1937	7 luglio 1937
Ungheria	8 dicembre 1937	8 dicembre 1937

* Detto Stato è vincolato alle norme in ragione della propria ratificazione al Trattato di Londra del 22 apr. 1930 per la limitazione e la riduzione degli armamenti navali.



Internet Service

<http://www.internetsv.info>